

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	in presenza	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini		Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	in presenza	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani		Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Maria Croce		Consigliere
- Avv. Monica Galasso	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano		Consigliere
- Avv. Alba Ronca	in videoconferenza	Consigliere
-Avv. Antonello Salce		Consigliere
-Avv. Stefano Sassano	in presenza	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	in videoconferenza	Consigliere

o o o

L'anno **2021**, il giorno **04** del mese di **marzo**, alle ore **17,15**, si è riunito in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cipriani, Croce, Giordano, Sabatini e Salce, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- ORE 17,45
- 3) GIURAMENTO AVVOCATI
 - 4) GIURAMENTO PRATICANTI
 - 5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI -
DECADENZA PATROCINIO
- ORE 18,00
- 6) CONVOCAZIONE DOTT. *
 - 7) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI)
 - 8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SASSANO)
 - 9) PROGETTO TABELLARE CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA TRIENNIO 2020-2022 (RELATORI SABATINI, SCHIONA, SASSANO)
 - 10) ISTANZA AVV. * RIESAME DELIBERA COA 14/01/2021 SU ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE TAMBONE)
 - 11) PARERE CNF SU OBBLIGO FORMAZIONE CONTINUA DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE GALASSO)
 - 12) COMUNICAZIONE CNF SU NOMINA RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RELATORE GIORDANO)
 - 13) OPINAMENTI
 - 14) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)
 - 15) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 16) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
- 17) COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMUNE DI TERAMO (RELATORE CIPRIANI)
- 18) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE
- 19) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE
- 20) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)
- 21) ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL SERVIZIO SPORTELLO ANTIUSURA (RELATORE TERRERI)
- 22) ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI)
- 23) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
- 24) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)
- 26) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (25/02/2021), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la delibera C.O.F.A. del 04/03/2021 in relazione alla richiesta di inserimento degli operatori della giustizia nella Fase 2 del piano vaccinale. Il Consiglio ne prende atto.

b) Il Presidente rende noto che l'Ufficio di Dirigenza del Tribunale di Pescara ha trasmesso le Linee Guida sul rilascio della formula esecutiva digitale, in vigore a partire dall'8/3/2021. Il Consiglio ne prende atto e delibera di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Alle ore 17,30 il Vice Presidente Sabatini, i Cons. Croce e Cipriani si conettono e partecipano alla riunione.

c) Il Presidente rende noto che in data 02/03/2021 l'Ordine degli Avvocati de L'Aquila ha trasmesso i chiarimenti forniti dalla Camera Penale di L'Aquila in data 22/02/2021 in riferimento alle osservazioni alla bozza di protocollo per la gestione delle udienze penali ed alle liquidazioni dinanzi la Corte di Appello de L'Aquila, con preghiera di inoltrare alla Camera Penale di Pescara.

In data 03/03/2021 è pervenuta la nota con la quale la Camera Penale di Pescara comunica di approvare la bozza di protocollo di cui sopra e fornisce altresì alcuni chiarimenti in ordine alle proposte di modifica di cui alla delibera COA del 18/02/2021.

Il Consiglio ne prende atto.

d) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense comunicazione di istituzione della "Giornata internazionale dell'equo processo e Premio Ebru Timtik", che avrà luogo il 14 giugno di ogni anno, con invito a voler organizzare per il 14 giugno p.v. eventi ed altro a supporto dell'iniziativa. Il Consiglio delega il Vice Presidente Sabatini ed i Cons. Ronca e Zuccarini con invito ad interessare dell'iniziativa il CPO.

e) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Ancona la delibera assunta in data 15/02/2021 in relazione all'organizzazione e promozione dei corsi di formazione per l'acquisizione del titolo di specialista; in particolare il COA di Ancona ha deliberato di non aderire al ricorso presentato dal COA di Roma avverso il D.M. 163/2020 e di richiedere agli organismi competenti ed al Ministero della Giustizia la modifica dell'art. 7, comma 4, del D.M. 163/20 prevedendo in favore dei Consigli dell'Ordine la possibilità di organizzare corsi di formazione finalizzati all'ottenimento del titolo di specialista ove non sia possibile stipulare una convenzione con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 17,43 il Cons. Giordano si connette e partecipa alla seduta.

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso una nota illustrativa in materia di specializzazioni per comprovata esperienza. Il Consiglio delibera l'invio di una lettera informativa agli iscritti.

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione dei procedimenti disciplinari n. */2020 PE e */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 25/02/2021, ha notificato la decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */17 PE con la quale è stato deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della decisione.

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 26/02/2021, ha notificato la decisione n. */2021 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */17 PE con la quale è stato deliberato di infliggere all'Avv. * la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio prende atto e resta in attesa della comunicazione di esecutività della decisione.

n) Il Presidente rende noto che l'Avv. * in data 01/03/2021 ha depositato ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del CDD di Cagliari n. */2021 emessa nel procedimento disciplinare n. */2018, depositata il 02/02/2021 e notificata il 03/02/2021. Ai sensi dell'art. 33 del Reg. CNF n. 2/14 il ricorso depositato dall'Avv. * presso la segreteria del COA è stato trasmesso a mezzo pec in data 02/03/2021 al CDD di Cagliari.

Il Consiglio ne prende atto.

o) Il Presidente rende noto che organi di stampa locale hanno portato la notizia di un intervento dell'allora Procuratore della Repubblica, dott. Nicola Trifuoggi, sul tema della sezione distaccata della Corte di Appello a Pescara. Evidenzia l'opportunità di un intervento in replica del COA. Il Consiglio dà mandato al Presidente di intervenire a mezzo comunicato stampa esprimendo la posizione del Consiglio.

Alle ore 17,56 il Cons. Cipriani si disconnette.

3) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Berardocco Lorenzo e Chiavaroli Sabrina.

4) GIURAMENTO PRATICANTI

Presta giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, il dott. Smarrelli Valerio, ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex artt. 9 D.M. 70/16 e 41, comma 12, L. 247/12.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

6) CONVOCAZIONE DOTT. *

Viene introdotto il Dott. * il quale a domanda risponde "Per il reato di falso ideologico segnalato da questo Ordine, il procedimento penale è stato definito con sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto. La sentenza è stata emessa nell'anno 2018, se ben ricordo, e mi riservo di produrla.

ADR " Riguardo alla sentenza di patteggiamento riportata nel 2014 non ho presentato domanda di estinzione. Mi riporto alla mia domanda di iscrizione all'Albo".

Il dott. * sottoscrive la sua dichiarazione su foglio separato, allegato al presente verbale (all. A).

Alle ore 18,29 si collega il Cons. Salce.

Il Consiglio, ritenuto necessario acquisire la sentenza di cui oggi ha riferito il Dott. *, differisce la decisione alla prossima seduta dell'11/03/2021.

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) riscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. Narcisi Alessia con decorrenza dalla data odierna;
- b) autorizzare la Dott. Di Lorenzo Giada ad esercitare attività professionale in sostituzione del dominus avv. Perolino Franco ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino al 04/03/2026,
come da separati e distinti provvedimenti;
- c) prendere atto della domanda di cancellazione dall'Albo degli Avvocati presentata dall'Avv. * in data 26/02/2021 e della successiva rinuncia pervenuta in data 03/03/2021.

7) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SABATINI)

VARIE

- a) Il Consiglio,
letta la comunicazione pervenuta dall'Università degli Studi di Milano relativa al ciclo di webinar gratuiti vertenti sul contenzioso civile e commerciale transfrontaliero in Europa, nell'ambito del progetto triennale finanziato dall'Unione Europea e denominato "Jean Monnet Module on Multilevel, Multiparty and Multisector Cross-Border Litigation in Europe", che si articolerà in tre moduli e si svolgeranno dal 03/03/2021 al 13/05/2021;
udito il relatore;
ne dispone la diffusione a mezzo lettera informativa.
- b) Il Consiglio,
letta la comunicazione con la quale l'Associazione Dike ha trasmesso la locandina dell'evento webinar in corso di accreditamento al CNF sul tema: "8 marzo: ancora violenza nei confronti delle donne", che si svolgerà il prossimo 8 marzo su piattaforma ZOOM dalle ore 15,00 alle ore 18,00, i cui proventi derivanti dalle iscrizioni saranno devoluti interamente ai Centri Antiviolenza di Pavia e di Lodi;
udito il relatore;
ne prende atto.
- c) Il Consiglio,
letta la comunicazione con la quale la DCS S.r.l. ha trasmesso il modulo da compilare per rimodulare le impostazioni di base del sistema Riconosco per gli anni singoli 2020 e 2021 in applicazione delle delibere CNF assunte in merito all'emergenza Covid e con possibilità di attivare una compensazione automatica dei crediti maturati nel 2020 ed eccedenti il numero di 5;
udito il relatore;
delega la Commissione Formazione per la compilazione del questionario.
- d) Il Consiglio,
letta la comunicazione del Presidente dell'Associazione A.R.CO. – Amministratori e Revisori Contabili Condominiali relativa al corso di formazione iniziale abilitante all'attività di amministratore di condominio, accreditato dal CNF con il riconoscimento di n. 20 crediti formativi;

udito il relatore;

ne dispone la diffusione a mezzo lettera informativa.

Alle ore 19,05 il Cons. Cipriani si ricollega e partecipa alla seduta.

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SASSANO)

a) Il Consiglio,

vista la comunicazione con la quale la dott.ssa *, esonerata dalla Scuola Forense con delibera del 09/07/2020, ha trasmesso il verbale 27/02/2021 di discussione della tesi di Master, ne prende atto riservando di provvedere all'esito del deposito dell'attestato.

b) Il Consiglio,

vista la propria delibera in data 18/02/2021 con la quale ha deliberato di accogliere l'istanza della dott.ssa * di esonero dalla Scuola Forense con onere di comunicare la data effettiva di inizio delle lezioni della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

vista la mail in data 26/02/2021 con la quale la dott.ssa * comunica che la frequenza della SSPL ha avuto inizio dal 16/11/2020;

ne prende atto.

c) Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale il dott. *, iscritto al 5° anno del corso di studi per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza presso la LUISS "Guido Carli" di Roma, ha richiesto al COA la possibilità di attivare la procedura per una convenzione con la Direzione del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS al fine di poter effettuare la pratica forense anticipata presso uno studio legale in Pescara;

udito il relatore;

incarica il Vice Presidente Sabatini di prendere contatto con detta Università per verificare la possibilità di attivare la procedura e di darne notizia al Dott. *.

d) I Consiglieri Tambone, Calista e Sabatini riferiscono circa l'esito del colloquio di verifica del terzo semestre di pratica della Dott.ssa *, tenutosi in data 02/03/2021 ai sensi dell'art. 4bis, comma 16, del Regolamento COA per la pratica forense.

Il Consiglio delibera di rilasciare alla dott.ssa * il certificato di compiuta pratica.

9) PROGETTO TABELLARE CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA TRIENNIO 2020-2022 (RELATORI SABATINI, SCHIONA, SASSANO)

Il Consiglio ha esaminato la richiesta pervenuta dalla Corte di Appello de L'Aquila per il tramite del Coa de L'Aquila.

È stato chiesto di offrire eventuali contributi di analisi e valutazione in ordine al redigendo DOG sulla base dei dati forniti dal Presidente della Corte.

Se ne desume certamente uno squilibrio di funzionalità e redditività tra le due macro aree del *civile* e del *penale*, a danno dell'ultima.

Quanto all'"area civile" si recepiscono i dati relativi ai risultati portati nel triennio trascorso (2017/2019), ed agli obiettivi che si prefiggono in quello successivo (2020/2022).

Si prende atto che nell'ultimo triennio sono stati raggiunti gli obiettivi posti nel relativo DOG: da parte della "Sez. Civile", favoriti dall'eliminazione del giudizio di appello per i procedimenti di Protezione internazionale, dalla oggettiva diminuzione delle sopravvenienze, dal maggior apporto produttivo fornito dai GACA, dal recente aumento dell'organico di due posti; e dalla "Sez. lavoro" che ha goduto della diminuzione delle sopravvenienze e dalla costante alta produttività dei magistrati.

L'attuale pianta organica della Sezione Civile è composta dagli attuali 10 Consiglieri oltre al PdS, e 7 GACA, cui si sono aggiunti due nuovi magistrati togati di recente assegnazione, distribuiti in due gruppi di lavoro (extracontrattuale e contrattuale) articolati in due Collegi; con applicazione al 70% di un componente della sez. lavoro; con minor produttività accordata al Cons. componente il Consiglio giudiziario (25%) ed a quello con funzioni di Rif (10%).

Si prende atto del rapporto positivo, registrato dalla *Sez. Civile* in particolare negli ultimi due anni, tra sopravvenienze (ca. 1400/1500 nuove iscrizioni/anno) e definizioni (2100/2200), su cui è prevista la diminuzione – per ogni anno del nuovo triennio – di ca 6/700 procedimenti (se invariata l'attuale pianta organica) oltre ca 280/300 procedimenti anno a ragione della recente istituzione di due nuovi elementi di recente istituzione (ex DM 14.9.20).

L'obiettivo che viene previsto è quindi quello di dimezzare nel triennio 20/22 l'arretrato (5283 procedimenti in pendenza al 30.6.20) e di abbreviare la durata dei procedimenti decidendo entro il biennio le nuove cause.

Il COA Pescara, sulla base di tale quadro, quanto alla Sezione Civile:

- prende atto di quanto riferito circa i risultati del triennio trascorso;
- ritiene congrui ed attuabili, con riferimento al triennio 2020/2022, gli obiettivi, relativi all'abbattimento degli arretrati ed alla definitività "nel biennio" delle nuove cause, di cui auspica il raggiungimento, necessari per dare piena soddisfazione alle esigenze della giustizia, anche a ragione dell'aumento dell'organico togato;
- chiede che - con riferimento all'impiego dei GACA (che compongono una percentuale di poco superiore al 50% rispetto ai togati: 7/13) agli stessi non siano affidati la trattazione e decisione dei giudizi decisi in primo grado dai GOP; ciò per evitare che i due gradi di merito sia decisi da magistrati non togati;
- ritiene perfettamente utilizzabili gli strumenti di trattazione alternativa momentaneamente in vigore in dipendenza dell'attuale situazione emergenziale (trattazione scritta – e da remoto), ed auspica che – a ragione di ciò e del minor tempo impiegato nella celebrazione delle udienze "in presenza" - si possa anche incrementare la pur buona previsione di attuazione degli obiettivi per il triennio, specie con riferimento all'abbattimento degli arretrati, con preferenza dei processi di più vecchia iscrizione;
- ritiene ed auspica che, alla fine del triennio, si possa raggiungere una situazione stabilizzata di definizione di ogni procedimento civile

nello stesso periodo iscritto, nel termine massimo del biennio; e che, tra gli arretrati, dimezzati, non vi siano cause ultra triennali.

Quanto alla Sezione Lavoro, prende atto di quanto enunciato nella relazione auspicando che con la nuova Presidenza della Dott.ssa Ciangola si confermino i buoni risultati sino ad ora raggiunti e mantenuti.

Quanto al settore penale, prende atto della situazione di difficoltà rappresentata, ne auspica il superamento nei modi e tempi indicati, condividendo il ricorso alle forme di trattazione alternative fino al superamento dell'emergenza Covid.

10) ISTANZA AVV. * RIESAME DELIBERA COA 14/01/2021 SU ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ (RELATORE TAMBONE)

Il Consiglio,

letta la nota del 03/02/2021 con la quale l'Avv. *, con riferimento alla domanda di accesso al Fondo di Solidarietà in favore degli iscritti presentata ai sensi dell'art. 4 lett. c) del Reg. per l'erogazione del contributo in data 28.12.2020, ha richiesto l'annullamento della delibera COA 14/01/2021 di rigetto dell'istanza, nonché la revoca della relativa comunicazione prot. n. */2021, rilevando, tra l'altro, che i punti C) e D) del citato articolo, nella formulazione vigente alla data di presentazione dell'istanza, "*non menzionano alcun numero minimo di anni di iscrizione al Foro di Pescara per accedere al Fondo di solidarietà*";

udito il relatore;

- osservato che la previsione relativa all'iscrizione "*all'Ordine degli Avvocati di Pescara da almeno 8 anni*" di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4 del previgente Regolamento, ancorché non espressamente riportata anche alla lett. c), era da ritenersi implicita, tanto che le modifiche al regolamento sono state apportate, con delibera 11.02.2021, a fini esclusivamente ermeneutici;

- considerato, infatti, che la previsione dell'iscrizione da un minimo di 8 anni al COA di Pescara del richiedente l'erogazione del contributo di solidarietà ha la duplice finalità di far sì che l'iscritto-richiedente abbia contribuito ad alimentare pro quota con il versamento della tassa di iscrizione il Fondo cui domanda assistenza, nonché di evitare iscrizioni strumentali da parte di Avvocati che si trasferiscano da Fori che non prevedono l'erogazione di analogo contributo;

- rilevato, infine, dall'esame della documentazione prodotta dall'iscritta, che la stessa nemmeno risulta nelle condizioni di cui all'art. 4 lett. c), nel testo previgente, non avendo allegato di aver presentato domanda di erogazione di prestazioni dalla Cassa Forense e dunque non avendo l'istanza lo scopo di sopperire ad "esigenze urgenti e transitorie" in vista di tale erogazione;

delibera di rigettare l'istanza dell'Avv. *.

11) PARERE CNF SU OBBLIGO FORMAZIONE CONTINUA DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio,

letta la nota con la quale la Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato, in risposta al quesito del COA di Pescara del 10/02/2021 sulla possibilità di compensazione dei crediti formativi ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo formativo per la domanda di

permanenza e di iscrizione nell'Elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, ha comunicato di ribadire le considerazioni già espresse;

udito il relatore;

prende atto della comunicazione del CNF e ne dispone la comunicazione agli iscritti a mezzo di lettera informativa.

Alle ore 19,52 il Cons. Schiona si disconnette.

12) COMUNICAZIONE CNF SU NOMINA RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RELATORE GIORDANO)

Il Consiglio,

letta la nota in data 19/02/2021 con la quale il CNF, in merito alla diffida pervenuta ad alcuni Ordini a provvedere alla nomina del Responsabile per la Transizione Digitale, comunica di aver avviato una interlocuzione con AgID ritenendo, attesa la natura degli Ordini, non applicabile la normativa così come attualmente formulata, la quale prevede che l'incarico sia conferito esclusivamente ad una figura dirigenziale, incardinata nell'Ordine, e con competenze informatiche, con esclusione di incarichi conferiti all'esterno;

udito il relatore;

ne prende atto in attesa che sia dato riscontro alla richiesta del CNF.

13) OPINAMENTI

Nulla da deliberare.

14) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio, stante l'assenza del relatore, delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

Alle ore 20,10 il Cons. Schiona si ricollega e partecipa alla seduta.

15) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di richiedere alla Fondazione Forum Aterni una relazione scritta sull'operato della stessa nell'ultimo biennio e sugli obiettivi dei prossimi due anni e di invitare il Presidente ed il Segretario ad intervenire alla seduta del 18/03/2021 ore 19,30, alla quale rinvia anche per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

16) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla seduta del 18/03/2021.

17) COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI ESTERNI AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI COMUNE DI TERAMO (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

udito il relatore;

letta la nota del Comune di Teramo relativa all'avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di professionisti esterni dal quale attingere per l'eventuale affidamento di incarichi professionali di consulenza e patrocinio legale dell'Ente;

ne dispone la comunicazione agli iscritti, con precisazione che il COA ha rivolto all'Amministrazione l'invito a modificare il disciplinare nella parte in cui prevede che i maggiori importi liquidati in sentenza siano corrisposti

all'esito favorevole della attività di recupero del credito nei confronti del soccombente, rimettendone la decisione al Dirigente e senza previsione di oneri per l'Amministrazione: dunque sul presupposto dello svolgimento di un'attività professionale a titolo gratuito.

Analogo invito alla modifica è rivolto con riguardo alla previsione che l'eventuale transazione sia predisposta dal professionista senza corrispettivo e dunque a titolo gratuito.

Il tutto al fine di adeguare il disciplinare alle previsioni della legge sull'Equo Compenso.

18) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE

Il Consiglio,

viste le note a mezzo pec pervenuta in data 26/02/2021, con la quale la Cassa Forense ha comunicato che l'Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Mod. 5/2018,

delibera

l'archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi dell'art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa Forense, con comunicazione all'iscritto, alla Cassa e al CDD.

19) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5 CASSA FORENSE

Il Consiglio,

viste le note a mezzo pec pervenuta in data 01/03/2021, con la quale la Cassa Forense ha comunicato che l'Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod. 5/2016, 5/2017 e 5/2018,

delibera

l'archiviazione del procedimento aperto con delibera del 22/10/2020 ai sensi dell'art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa Forense, con comunicazione all'iscritta, alla Cassa e al CDD.

20) RICHIESTA PARERE DOTT. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta formulata dalla Dott.ssa * di un parere preventivo circa la compatibilità della contemporanea iscrizione all'albo dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e all'albo degli assicuratori "categoria c";

- preso atto del fatto che tale ultima attività consiste nella segnalazione di potenziali clienti e della precisazione per cui essa sarebbe svolta in via occasionale, con limite massimo reddituale annuale di € 5.000,00 e senza obbligo di Partita Iva;

- udita la relazione dei Consiglieri Cipriani, Corcione, Salce e Schiona;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere abbia, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Preliminarmente, va evidenziato che il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12, L. 247/2012, è tenuto ad osservare "*gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine*" (art. 42 L. 247/2012).

Fatta questa doverosa premessa, per rispondere al quesito posto dalla richiedente occorre fare riferimento alla Legge Professionale, artt. 18 (“incompatibilità”) e 19 (“eccezioni alle norme sulla incompatibilità”), i quali hanno introdotto nuove ipotesi rispetto alla precedente disciplina, confermando l’avvertita esigenza di garantire l’autonomia e l’indipendenza nello svolgimento del mandato professionale sul presupposto, tuttavia, che ai fini della incompatibilità non rilevi, in particolare, la natura, subordinata ovvero autonoma, del rapporto che può legare il professionista ad un soggetto in favore del quale questi svolga la prestazione quanto, piuttosto, la relativa stabilità e la remunerazione in misura predeterminata e periodica. (Cass., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14810; Cass., 6 luglio 2005, n. 14213). Il suddetto art. 18, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative all’esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del *numerus clausus*, le relative eccezioni, così che esso non si presti ad interpretazioni analogicamente estensive (CNF Parere n. 94/2013).

Il “numero chiuso” delle incompatibilità è stato più volte messo in discussione proprio in forza della tassatività delle condotte che il legislatore ha considerato contrarie allo svolgimento della professione forense; a dirimere ogni possibile dubbio in materia, dapprima il CNF con sentenza n. 204/2015 e poi le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 15208/2016, hanno sancito che: *“in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino”*.

In particolare ed in merito al caso che ci occupa, il CNF con sentenza del 28 dicembre 2015, n. 204 statuiva che: *“Nell’ipotesi di iscrizione in un albo (o elenco o registro) professionale diverso [...] da quelli tassativamente previsti dall’art. 18 L. 247/2012 [...] l’incompatibilità scatta ipso iure senza che sia necessario accertare la continuità o la professionalità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile.”*

La Suprema Corte adita successivamente per l’impugnativa della predetta sentenza, confermava e precisava: *“Il C. N. F. ha osservato che, in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l’attività consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente. [...] La L. n. 247 del 2012, art. 18 riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi: l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l’attività commerciale (lettera b); l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attività di lavoro subordinato (lettera d). Quanto al primo gruppo (sub lettera a) – che è quello che viene qui in rilievo – l’Ordinamento della professione forense prevede per un verso che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio; peraltro*

consente “l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti di lavoro.” [...] E poiché, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale rileva di per sé, facendo scattare automaticamente – a meno che ricorrano le ricordate ipotesi eccettuate - l’incompatibilità preclusiva dell’esercizio della professione di avvocato, non si rende neppure necessario accertare la continuità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile. (Cass., Sez. Un., Ord. n. 26996/2016; v.si anche Cass., Sez. Un., Ord. n. 15208/2016; Cass., Sez. Un., n. 14810/2009).

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene di esprimere parere negativo in merito alla richiesta formulata dalla Dott.ssa * sussistendo motivi di incompatibilità.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell’organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell’iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Alle ore 21,00 i Cons. Sassano e Cipriani abbandonano la seduta.

21) ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL SERVIZIO SPORTELLO ANTIUSURA (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio,

vista la propria delibera in data 28/01/2021 relativa alla riapertura dei termini per l’integrazione dei nominativi da inserire nell’Elenco degli Avvocati disponibili per lo sportello antiusura presso la CCIAA Chieti Pescara;

viste le comunicazioni di disponibilità pervenute dagli Avv.ti Camerino Massimo e Luciani Roberto;

udito il Cons. Segretario;

delibera la trasmissione dei nominativi alla Prefettura di Pescara.

22) ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI)

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

23) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a fermo amministrativo dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro l*, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al

procedimento R.G. n. */2020 di sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento, mantenimento e diritto di visita del minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., all'uopo precisandosi che il richiedente sig. *, come da comunicazione trasmessa con pec del 02/03/2021, nelle more del deposito della suddetta, ha assunto la qualità di parte resistente nel giudizio promosso dalla controparte, sig.ra *, avanti al TRIBUNALE DI PESCARA, rubricato al n. */2021 R.G.V.G. per l'udienza fissata alla data del *.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifiche della omologa di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per indennizzo da lesioni personali su Polizza Infortuni dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *08/10/1962) depositata in data 18/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2021 R.G. per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per istanza di fallimento in proprio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,10 il Cons. Zuccarini si disconnette.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione

del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2017 R.G. di sfratto da abitazione dell'* con procedura ex art 32 RD n. 1165 del 1938 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,12 il Cons. Zuccarini si riconnette e partecipa alla seduta.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero/rimborso delle spese straordinarie al 50% dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, prende atto della rinuncia trasmessa con pec del 04/03/2021 e delibera il non luogo a provvedere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per istanza di fallimento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore nata fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché analoga istanza risulta depositata in data 09/10/2020 al n. 2020/* e dichiarata inammissibile con delibera del 21/01/2021 al n. */2021 di Prot., con l'avviso che la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *), in qualità di curatore speciale del sig. * (nato a * il *), depositata in data 01/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *14/09/1979) depositata in data 01/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per versamento diretto di somme dovute dal coniuge obbligato ex art. 156, comma 6 cc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

VARIE

Il Consiglio,
viste le pec del 22/02/2021 e del 03/03/2021 trasmesse dall'Avv. *, con le quali, in nome e per conto del sig. *, rispettivamente comunica il mutamento del rito da consensuale e giudiziale e rinuncia alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA nei confronti della sig.ra *, accolta come da verbale del 28/01/2021 Prot. N. 2021/*,
ne prende atto.

24) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. * di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, delibera di trattare l'argomento alla prossima seduta.

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. D'Orazio Fabrizio di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. D'Orazio Fabrizio alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l'apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 406.

26) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione svoltosi dinanzi al Cons. delegato Avv. Schiona tra il sig. * e gli Avv.ti * e *.

b) Il Consiglio delibera di accogliere l'istanza di iscrizione nell'elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense di Pescara presentata dall'Avv. Marco Catani ritenuto che sussistano i requisiti prescritti dalla normativa vigente, e manda alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Alle ore 21,25, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo